

*Convenuto*: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale*: Alva Management GmbH (Icking, Germania) (rappresentante: B. Hanika, avvocato)

### **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2014 (procedimento R 626/2013-4), relativa a una procedura di opposizione tra l'Alva Management GmbH e la La Perla sp. z o.o.

### **Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare ciascuna le proprie spese nonché, rispettivamente, la metà di quelle sostenute dal convenuto.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 25.8.2014.

---

### **Ricorso proposto il 26 novembre 2014 — Repubblica slovacca/Commissione**

**(Causa T-779/14)**

(2015/C 089/33)

*Lingua processuale: lo slovacco*

### **Parti**

*Ricorrente*: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

*Convenuta*: Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera del 24 settembre 2014, con la quale quest'ultima chiede alla Repubblica slovacca di mettere a disposizione le risorse finanziarie corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

#### 1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione è incompetente ad adottare la decisione impugnata. Nessuna disposizione del diritto UE conferisce alla Commissione il potere di agire come ha fatto nell'adottare la decisione impugnata, ossia il potere, in seguito alla quantificazione dell'importo della perdita di risorse proprie tradizionali nella forma di dazi all'importazione non riscossi, di obbligare uno Stato membro, che non era responsabile dell'accertamento e della riscossione di detti dazi, a mettere a disposizione risorse finanziarie per l'importo da essa stabilito, che secondo la stessa corrisponde a detta perdita.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle esigenze di certezza del diritto

Secondo la Repubblica slovacca, la Commissione, quand'anche fosse competente ad adottare la decisione impugnata (quod non), nel caso di specie avrebbe violato il principio della certezza del diritto. L'obbligo imposto con la decisione impugnata alla Repubblica slovacca non sarebbe stato, a parere di quest'ultima, ragionevolmente prevedibile prima della sua adozione.

3. Terzo motivo, vertente su un non corretto esercizio di competenza da parte della Commissione

Anche se la Commissione fosse competente ad adottare la decisione impugnata e nell'adottare la decisione impugnata avesse agito in conformità del principio della certezza del diritto (quod non), secondo la Repubblica slovacca essa non avrebbe esercitato la sua competenza in modo corretto nella fattispecie. In primo luogo la Commissione ha compiuto una valutazione manifestamente errata, in quanto esige dalla Repubblica slovacca risorse finanziarie nonostante la perdita di risorse proprie tradizionali o, in parte, non sia avvenuta affatto o, per il resto, non sia avvenuta come conseguenza diretta degli eventi che la Commissione ascrive alla Repubblica slovacca. In secondo luogo la Commissione avrebbe violato il diritto di difesa della Repubblica slovacca e il principio di buona amministrazione.

4. Quarto motivo, vertente sull'insufficiente motivazione della decisione impugnata

Nel contesto di tale motivo di ricorso, la Repubblica slovacca afferma che la motivazione della decisione impugnata presenta diversi vizi per i quali dev'essere considerata insufficiente, il che rappresenta una violazione di forme sostanziali, ed è al contempo in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Secondo la Repubblica slovacca la Commissione non ha indicato nella decisione impugnata la base giuridica della stessa. Inoltre, essa non ha chiarito affatto l'origine e il fondamento di talune sue conclusioni. Infine, secondo la Repubblica slovacca, la motivazione della decisione impugnata è confusa sotto diversi profili.

---

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2014 da DF avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 1° ottobre 2014, causa F-91/13, DF/Commissione**

**(Causa T-782/14 P)**

(2015/C 089/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* DF (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. von Zwehl, avvocato)

*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 1° ottobre 2014, nella causa F-91/13, DF/Commissione, nella parte in cui ha respinto il ricorso del ricorrente;
- annullare la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2012;
- condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente le somme già recuperate, maggiorate degli interessi al tasso della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali; e
- condannare la Commissione europea alle spese